

do l'unificazione della tariffa, non si è ravvisato altrettanto consenso per l'addizionale estiva;

Che peraltro la G.P.A. ha fatto presente che - ""Ove il Comune intenda limitare il consumo di acqua potabile potrebbe stabilire, extra tariffa di acquedotto, una penalità per coloro che effettuassero consumi eccessivi"";

Vista la propria deliberazione n. 10 in data odierna, con la quale questa Amministrazione si è uniformata al parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale dei Prezzi e dalla G.P.A. per quanto concerne l'unificazione della tariffa confermando la prima parte del dispositivo della propria deliberazione n. 117 dell'11.11.1961;

Che nei riguardi delle osservazioni fatte per la conferma dell'addizionale extra sulla tariffa, è da obiettare, come risulta dalle premesse e discussione della citata deliberazione n. 10 in data odierna: che l'addizionale è preesistente alla unificazione delle tariffe; è stata sempre applicata in quanto deliberata con atto consiliare n. 101 del 30 aprile 1948, approvato dalla G.P.A. in seduta del 1° 7.1948 al n. 671; che trattasi quindi di un provvedimento autorizzato e preesistente e non di un nuovo e maggiore canone;

Che esso mira a limitare i consumi e non a impedirli ed è tanto più utile per non perturbare, con una indiscrezionalità dei consumi stessi di acqua, il normale ed a volte difficoltoso ed insufficiente approvvigionamento idrico nel periodo di maggiori necessità, con l'affluenza dei villeggianti e dei turisti;

Che peraltro non si è ritenuto opportuno e tanto meno equo, ammesso che si potesse legittimare l'applicazione di penalità extra tariffa a coloro che effettuano eccessivi consumi in quanto nascerebbero continue contestazioni perchè gli utenti potrebbero sempre dimostrare facilmente che se hanno effettuato maggiori consumi, oltre quelli consentiti, è perchè essi hanno avuto necessità contingenti;

All'unanimità nel voto, con n. 19 votanti, votando per alzata di mano,

#### d e l i b e r a

di controdedurre, come controdeduce, all'ordinanza della G.P.A. del 19 dicembre 1962, confermando per i motivi esposti, l'ultima parte della propria deliberazione n. 117 dell'11.11.1961, circa l'applicazione dell'addizionale estiva di £. 100 a mc. sui consumi di acqua del civico acquedotto oltre i 60 mc., dichiarando che trattasi di provvedimento preesistente e non nuovo, già deliberato ed approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 30 aprile 1948, approvata, e quindi autorizzata dalla G.P.A. in seduta del 1° luglio 1948 al n. 671, tanto più che essa mira ad evitare, comunque, i consumi eccessivi e a garantire, e non a perturbare, il normale approvvigionamento idrico nel periodo stagionale dell'aumento della popolazione.

Rientra il Consigliere Tornadore e si allontana il Consigliere Pelosini per cui il numero dei presenti è nuovamente 19.

Il Sindaco invita l'Assessore Carmignoli, delegato ai LL.PP., a fare relazione sull'argomento.

L'Assessore Carmignoli fa presente che da qualche tempo lo sviluppo edilizio urbano sta assumendo, particolarmente in alcune zone del litorale, delle caratteristiche diverse da quelle seguite finora, tanto più per estensioni di immobili a più piani.

Pertanto, aggiunge il relatore, occorre modificare le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento Edilizio per disciplinare meglio l'altezza dei fabbricati onde tener conto delle nuove esigenze degli sviluppi urbanistici, ma contenere e conciliare tali esigenze nei giusti limiti per non pregiudicare l'aspetto urbanistico e quindi anche l'estetica delle bellezze naturali.

Legge gli articoli 19 e 20 del vigente Regolamento Edilizio, che vengono qui riportati:

#### Art. 19

""L'altezza dei fabbricati misurati dal piano stradale o dal marciapiede alla linea di gronda per ogni lato della strada, anche quando la strada antistante sia di larghezza inferiore ai metri 3, potrà giun-

DELIBERAZIONE N. 12

Oggetto: Modifiche degli articoli 19 e 20 del Regolamento Edilizio Comunale.

gere ai metri 8. Nel caso di strade e piazze di larghezza maggiore ai metri 8 è consentita la costruzione di edifici di altezza pari alla larghezza della strada antistante con massimo di piani sei e con un'altezza massima alla linea di gronda, di metri 21. Tale limite, nel numero dei piani si applica anche nel caso che il fabbricato prospetti su piazze di larghezza maggiore dell'altezza massima consentita.""

Art. 20

"Potrà anche superarsi l'altezza competente alla larghezza stradale e tenuto conto della massima altezza di cui all'art. 19, costruendo in ritiro lo intero fabbricato della larghezza corrispondente alla maggiore altezza, purchè a giudizio della Commissione Edilizia non si oppongano ragioni di estetica e di interesse pubblico. L'area così lasciata libera dovrà essere recinta con cancellate.""

Legge ed illustra quindi gli schemi delle modifiche dei detti articoli, da sostituire, nel senso che l'altezza dei fabbricati potrà giungere a metri 10,50, qualora siano prospicienti a strade di larghezza inferiore a metri 7. Che nel caso di strade di larghezza superiore può essere consentita la costruzione di edifici di altezza pari a una volta e mezzo, fino al massimo, alla linea di gronda, di metri 30.

Che l'area lasciata libera dovrà essere recinta con cancellata per gli edifici ad esclusivo carattere residenziale, ma se questi contengono uffici, negozi, magazzini, ecc., l'area dovrà essere lasciata ad uso pubblico per marciapiedi e parcheggi.

In tali sensi vengono formulate concrete proposte, approvate all'unanimità, con n. 19 votanti, votando per alzata di mano.

#### IL CONSIGLIO

In conformità dell'esito favorevole della votazione;

#### d e l i b e r a

1° - Di sopprimere, come sopprime, gli articoli 19 e 20 del vigente Regolamento Edilizio deliberato con atto del 10 luglio 1949, n. 26, approvato dalla G.P.A. in seduta del 1 settembre 1949 al n. 20168 Div. 2/1, riportati in narrativa.

2° - Di approvare, come approva, in sostituzione, i seguenti nuovi articoli:

Art. 19: "L'altezza dei fabbricati misurati dal piano stradale o dal marciapiede alla linea di gronda per ogni lato della strada, anche quando la strada antistante sia di larghezza inferiore ai m. 3,00, potrà giungere ai metri 8,00 e quando la strada antistante sia di larghezza inferiore ai metri 7 potrà giungere ai ml. 10,50.

Nel caso di strade o piazze di larghezza maggiore di ml. 7,00 è consentita la costruzione di edifici di altezza pari ad una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, con un'altezza massima alla linea di gronda di ml. 30,00. In ogni caso tutti gli immobili non potranno superare l'indice di mc. 10 per mq. di terreno afferente e le pareti esterne dell'immobile non potranno avvicinarsi ai confini delle proprietà contigue, se non sono uniti o aderenti, di ml. 0,50 per ogni piano di costruzione, con un minimo di ml. 1,50. Tale distanza potrà anche ottenersi con successivi ritiri dell'immobile stesso.""

Art. 20: "Potrà anche superarsi l'altezza competente ad una volta e mezzo la larghezza della strada antistante e tenuto conto della massima altezza di cui all'art. 19, costruendo in ritiro l'intero fabbricato della larghezza corrispondente in rapporto alla maggiore altezza, purchè a giudizio della Commissione Edilizia non si oppongano ragioni di estetica e di interesse pubblico. L'area così lasciata libera dovrà essere recinta con cancellate per edifici ad esclusivo carattere residenziale, ma se questi contengano magazzini, negozi, uffici, ecc. l'area dovrà essere lasciata ad uso pubblico per marciapiedi e parcheggi.""